BALDI&PARTNERS *News*

Notiziario settimanale

N. 6-2019 - Venerdì 15 febbraio 2019

In questo numero:

- **Imposta ipotecaria: tassata la rinuncia all'usufrutto**
- **Diritto fallimentare: linee guida del tribunale di Milano per la relazione del curatore**
- **Imposte dirette: deducibilità integrale e parziale costi auto aziendali**
- **Rifinanziata la legge Sabatini**
- **Sanatoria irregolarità formali**

LEGAL

- **Licenziamento illegittimo: solidalmente responsabili le società del gruppo se è provata l'unicità del rapporto di lavoro**

IMPOSTA IPOTECARIA: TASSATA LA RINUNCIA ALL'USUFRUTTO

La Cassazione ha affrontato il tema controverso della **rinuncia al diritto di usufrutto**, in relazione alla **tassabilità** o meno ai fini dell'**imposta ipotecaria**. Il responso è stato che la rinuncia all'usufrutto, **pur gratuita**, produce al nudo proprietario un **arricchimento** identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto e deve quindi essere sottoposta a **tassazione 2%** ai fini dell'imposta ipotecaria. In pratica, **rinuncia equivale a trasferimento**, come peraltro previsto anche dall'art. 1 del D. Lgs. n. 346/1990. La sentenza richiamata è la n. 2252 del 28.1.2019.

DIRITTO FALLIMENTARE: LINEE GUIDA DEL TRIBUNALE DI MILANO PER LA RELAZIONE DEL CURATORE

La Procura di Milano ha messo a punto le **linee guida** in aiuto ai curatori fallimentari nella redazione della **relazione su cause e circostanze del dissesto**, finalizzate in particolare a **far emergere comportamenti di rilevanza penale**. In particolare, nel periodo iniziale della crisi il curatore deve verificare se l'imprenditore, al fine di celare il dissesto, ha compiuto **operazioni contabili tendenti a migliorare i dati di bilancio**, come **l'omessa svalutazione di crediti** non più incassabili o la presenza della posta **fatture da emettere** in diversi esercizi con **valori fissi o in progressivo aumento**. Nel periodo invece più vicino al fallimento è importante l'analisi del curatore per analizzare se si siano verificate **sottrazioni di *asset*** aziendali, come l'immotivata **svalutazione di crediti quando se ne avvantaggiano parti correlate**, **operazioni straordinarie con cessioni o scissioni d'azienda**, l'**improvvisa comparsa di un concorrente** nella fetta di mercato dell'impresa, l'improvviso e ingiustificato **abbandono della clientela**, **operazioni con parti correlate** e **spese per consulenze e progetti**. Per quanto riguarda la contabilità, particolare attenzione deve porsi alle eccessive **movimentazioni e giacenze di cassa** e l'utilizzo della stessa per incassi di crediti, vendite di cespiti ed altre operazioni che normalmente si eseguono con diversi mezzi di pagamento. Una particolare nota riguarda l'**IVA**, che deve essere considerata a tutti gli effetti **denaro del Fisco** e non dell'imprenditore, che quest'ultimo incassa per conto dell'erario, e **contabilizzato in apposita voce del passivo**.

IMPOSTE DIRETTE: DEDUCIBILITA' INTEGRALE E PARZIALE COSTI AUTO AZIENDALI

Come noto l'art. 164 del TUIR riconosce l'**integrale** deducibilità dei costi relativi alle **auto aziendali** solo nel caso in cui siano **esclusivamente strumentali** all'attività dell'impresa (attività di noleggio auto, scuola guida, ecc.). Nonostante gli sforzi della dottrina (specie *Assonime*, circolare n. 60/1997), **non** sono state **recepite**, neppure a livello giurisprudenziale, **interpretazioni estensive** di questa norma; ad esempio, la Cassazione ha negato la strumentalità esclusiva per le autovetture di un'impresa che utilizzava le auto per il trasporto di dipendenti incaricati all'attività di manutenzione di cisterne (vendute dalla stessa azienda), la Commissione Tributaria Regionale di Perugia ha negato la deducibilità integrale per le auto di cortesia che un'autocarrozzeria metteva a disposizione della clientela per il tempo necessario alla riparazione dei veicoli. In una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 31031/2018) è stata ribadita l'**indispensabilità** e l'utilizzo esclusivo del veicolo per lo svolgimento dell'attività dell'impresa (ai fini della deducibilità integrale dei costi), affermando (così come la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sentenza n. 3055/2018) che ciò costituisce oggetto di **prova da parte del contribuente**. In teoria, quindi, sono possibili anche altre fattispecie di deducibilità integrali dei costi, oltre a quelle sopra citate, che integrino le previsioni normative; si consideri inoltre che è sempre possibile alimentare il contenzioso, chiedendo il rimborso di quanto versato a fronte della mancata deduzione dei suddetti costi.

RIFINANZIATA LA LEGGE SABATINI

La recente legge di Bilancio ha disposto il **rifinanziamento della Legge Sabatini**, che prevede contributi in conto interessi alle piccole-medie imprese che compiono investimenti in **beni strumentali**. **Dal 7 febbraio** è possibile presentare le **domande** di accesso ai contributi a **banche ed intermediari finanziari**, che poi, a loro volta, le inoltreranno al ministero. Il **modulo** di domanda è disponibile nella sezione **Beni strumentali (Nuova Sabatini)** del sito del ministero (www.mise.gov.it), da compilare in **formato elettronico** e sottoscrivere con **firma digitale**.

SANATORIA IRREGOLARITA' FORMALI

Il D.L. n. 119/2018 introduce una **sanatoria** per "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di **natura formale**, che **non rilevano nella determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse **fino al 24.10.2018**". Il versamento richiesto è di **200 euro per ciascun periodo d'imposta** da eseguire in **2 rate** di pari importo con scadenza **31.5.2019** e **2.3.2020**. Per il perfezionamento della regolarizzazione è richiesta anche la **rimozione delle irregolarità**. Sono **esclusi** dalla sanatoria: - gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della ***voluntary disclosure***; - l'emersione di **attività** finanziarie e patrimoniali costituite o **detenute fuori dal territorio dello Stato**; - le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in **atti divenuti definitivi** alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (19.12.2018). Chi **non aderirà** alla sanatoria sarà esposto alla **proroga di 2 anni** dei termini di decadenza, limitatamente alle violazioni formali commesse **fino al 31.12.2015**. **Indicazioni più precise** riguardo alle violazioni sanabili ed alle modalità attuative della norma saranno rese note in un **provvedimento direttoriale** dell'Agenzia delle Entrate di cui è stata anticipata l'emanazione.

LEGAL

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO: SOLIDALMENTE RESPONSABILI LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SE È PROVATA L'UNICITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

Si verifica una situazione di c.d. codatorialità qualora un lavoratore presti contemporaneamente servizio per diversi datori di lavoro, titolari di distinte imprese, e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse degli altri. **L'unicità del rapporto di lavoro implica che, ai sensi dell'art. 1294 c.c., tutti i fruitori dell'attività lavorativa debbano essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni scaturenti da quel rapporto**. Tale norma, infatti, stabilisce una presunzione di solidarietà in caso di obbligazione con pluralità di debitori, ove dalla legge o dal titolo non risulti diversamente. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, con sentenza n. 3899/2019, a decisione del **ricorso promosso da alcune società, appartenenti al medesimo gruppo societario**, contro la decisione della competente **Corte d'Appello** che **le aveva condannate a reintegrare nel posto di lavoro e a risarcire una lavoratrice illegittimamente licenziata durante il periodo di gravidanza**. Le ricorrenti, in particolare, lamentavano la mancata applicazione della deroga, prevista dall'art. 54 c. 1 n. 3 lett. b della L. 151/2001, che consente al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice in maternità nell'ipotesi di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta. La Suprema Corte, nel confermare la decisione del giudice del gravame, ha tuttavia rigettato il ricorso, ritenendo **non applicabile** la disposizione invocata dalle società ricorrenti. **La prestazione lavorativa, invero, era stata resa dalla lavoratrice per oltre 10 anni, contestualmente e in maniera indifferenziata, non solo in favore della società datrice di lavoro formale che aveva cessato l'attività d'impresa, ma anche a vantaggio delle altre società del gruppo, sulla base delle direttive impartite dai relativi titolari**. Il rapporto di lavoro, pertanto, era riferibile a **tutte le società del gruppo**, da considerarsi **solidalmente responsabili ex art. 1294 c.c. delle conseguenze delle iniziative assunte dalla datrice di lavoro formale**.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	14/02/19	07/02/19	31/12/18
3 mesi	-0,308	-0,308	-0,313
6 mesi	-0,231	-0,234	-0,240
1 anno	-0,108	-0,108	-0,119

CAMBI	14/02/19	07/02/19	31/12/18
Euro - USD	1,127	1,135	1,145
Euro - yen	125,12	124,41	125,85

SPREAD	14/02/19	07/02/19	31/12/18
Btp vs BUND 10 years	269,9	283,9	254,3

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.